

# Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 22 novembre 2007

Parere n. 1)

Sig.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a delibera di giunta da parte di soggetto esponenziale di interesse diffuso.

Con nota del 22 Maggio 2006 il signor....., presidente di un Comitato Civico avente quale scopo statutario "la partecipazione popolare per concorrere all'attività della comunità" ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di accesso ad una delibera della Giunta municipale del Comune di ....., avente ad oggetto la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, denegato dall'amministrazione.

L'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Questa Commissione, con giurisprudenza costante, reputa che la norma, per il caso degli atti degli enti territoriali, enunci ed attribuisca, a differenza dei casi regolati dalla l. 241/90, diritto di accesso generalizzato ed a prescindere da qualsiasi presupposto legittimante, con la conseguenza che, in assenza delle condizioni ostative previste dalla stessa norma, l'accesso ai documenti in oggetto deve ritenersi consentito.

Roma, 22 Novembre 2007.

IL PRESIDENTE

OGGETTO: richiesta di parere di conformità del regolamento dell' Azienda Ospedaliera .....  
di .....

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni sul diritto di accesso sono contenute, nel regolamento in esame, negli artt. da 1 a 14, che contengono clausole esplicative del dettato normativo primario, cui si conformano. In particolare, quanto alle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, deve evidenziarsi che, per i documenti relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale ed al trattamento economico, alla carriera, alle note personali e alla dispensa dal servizio, alla vita privata e alla situazione familiare dei dipendenti e del personale, ed altro ( art. 4 comma 1<sup>^</sup> lett. a ) – c ) – e ) – f –g – h - i), la limitazione è fondata sul disposto dell'art. 24 comma 1<sup>^</sup> documenti sottratti all'accesso in quanto coperti da segreto), e, per documenti attinenti a selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento di personale e ad informazioni psicoattitudinali relative a terzi sul disposto dell'art. 24 1<sup>^</sup> comma lett. d ). Per siffatte tipologie di documenti esclusi dall'accesso deve essere sempre fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7<sup>^</sup>, secondo cui l'accesso è in ogni caso garantito al richiedente quando sia necessario per curare o difendere i propri i interessi giuridici.

Quanto ai documenti e notizie attinenti allo stato di salute e ad accertamenti medico-legali, ed altro ( art. 4 comma 1<sup>^</sup> lett. b ), il limite all'accesso è fondato sulla loro natura di dati supersensibili, sicchè, anche in questo caso, deve essere fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7 <sup>^</sup> L. 241/90, secondo cui l'accesso stesso è consentito quando, a termini dell'art. 60 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, la situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o altra posizione giuridica fondamentale ed inviolabile, come nel caso di diritto alla difesa in giudizio.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: richiesta di parere di conformità del regolamento dell'Università .....

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni sul diritto di accesso sono contenute, nel regolamento in esame, negli artt. da 11 a 21, che contengono clausole esplicative del dettato normativo primario, cui si conformano.

In particolare, quanto alle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, deve evidenziarsi che, per i documenti relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale, e alla vita privata dei dipendenti e del personale, al curriculum studiorum e alla vita privata degli studenti, nonché alle note interne d'ufficio, ed altro ( art. 17 comma 2<sup>a</sup> lett. a ) – d ) – e ) – f ) - e comma 3<sup>a</sup> ), la limitazione è fondata sul disposto dell'art. 24 comma 1<sup>a</sup> lett. a ) e comma 2<sup>a</sup> L. 241/90 ( individuazione da parte delle singole amministrazioni dei documenti sottratti all'accesso in quanto coperti da segreto ), e, per documenti attinenti a selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento di personale, sul disposto dell'art. 24 1<sup>a</sup> comma lett. d ). Per siffatte tipologie di documenti esclusi dall'accesso deve essere sempre fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7<sup>a</sup>, secondo cui l'accesso è in ogni caso garantito al richiedente quando sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Quanto ai documenti e notizie attinenti allo stato di salute e ad accertamenti medico-legali, ed altro, il limite all'accesso è fondato sulla loro natura di dati supersensibili, sicchè, anche in questo caso, deve essere fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7<sup>a</sup> L. 241/90, secondo cui l'accesso stesso è consentito quando, a termini dell'art. 60 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, la situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o altra posizione giuridica fondamentale ed inviolabile, come nel caso di diritto alla difesa in giudizio.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## **PREAVVISO DI PARERE**

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "*Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni*" predisposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito C.N.G.).

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 22 novembre 2007, vista la nota del 26 ottobre 2007 del Consiglio Nazionale dei Geologi, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto schema di regolamento ed esaminati gli atti e udito il relatore

### **PREMESSO**

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in diciannove articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" di cui al D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184, la Commissione, ai fini dell'emanazione del proprio parere,

### **OSSERVA**

che nella valutazione si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle suddette disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, rileva quanto segue.

Si ritiene che l'art. 4, intitolato "*Diritto di accesso da parte dei consiglieri*" sia da eliminare, poiché non vi è alcuna disposizione di legge che preveda delle prerogative all'accesso in capo ai consiglieri di un'ordine professionale, né tanto meno vi si possono riscontrare elementi tali da giustificare un'applicazione analogica della normativa sui consiglieri comunali, ex art. 43, D.Lgs. n. 267/2000. Pertanto, per i consiglieri del C.N.G. sono da applicare le disposizioni generali concernenti l'esercizio del diritto di accesso, secondo quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dal presente regolamento.

Si suggerisce di eliminare, altresì, l'art. 14, intitolato "*Casi di esclusione del diritto di accesso soggetti a valutazione preventiva*", poiché le categorie di documenti individuate nello stesso devono farsi rientrare tra quelle previste nel precedente art. 13, senza la previsione di una valutazione preventiva.

Infine, si ritiene superfluo l'art.15 "*Divieto di ostacolo all'esercizio dell'azione*

*amministrativa*”, trattandosi, nei primi due commi, di disposizioni già pacificamente accolte dalla giurisprudenza, oltre che nella prassi, e nel terzo comma di una previsione ripetitiva dell’art. 2, comma 4.

**P.Q.M.**

La Commissione si riserva di esprimere il proprio parere sul testo regolamentare esaminato, invitando il Consiglio Nazionale dei Geologi a trasmetterlo nuovamente con l’introduzione delle modifiche suindicate.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Parere n. 5)

Sig.ra...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 168/2007.

Con nota del 23 Febbraio 2007, la signora .....ha richiesto il parere della Commissione sulla conformità ai dettami della L. n. 241/90 della sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 168/2007.

Osserva la Commissione che la sentenza in oggetto attiene al diritto di accesso a documenti amministrativi, richiesto dalla sig..., di cui l'organo giurisdizionale ha preso cognizione.

Appare evidente, allora, che si palesa inammissibile qualsivoglia parere della Commissione, organo amministrativo competente in sede di ricorso gerarchico improprio, in ordine a provvedimenti giudiziari in materia di accesso, idonei a conseguire autorità di giudicato definitivo sulle istanze dell'avente diritto ed intangibilità.

Roma, 22 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Parere n. 6)

Ai Sigg.ri .....Consiglieri Comunali del  
Comune di...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di consiglieri comunali.

Con nota del 12 Dicembre 2006 i consiglieri comunali in epigrafe hanno chiesto il parere di questa commissione sul diritto, per l'espletamento del proprio mandato, a conseguire informazioni in possesso della s.p.a. ...., partecipata interamente dal Comune di ..... per la gestione di beni demaniali ( porto, spiagge, parcheggi ).

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che *“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese”*. Tale norma viene interpretata ( Cons. Stato sez. 5<sup>a</sup> 20 Ottobre 2004 n.6879 ) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato *“l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato”*. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo *“diritto all'informazione”* cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici *“rispettivamente del*

*comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie e informazioni in loro possesso”.*

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come *“diritto soggettivo pubblico finalizzato”*, cioè come un diritto che *“implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale”*, traendone la conseguenza che *“ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dell’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”*.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale ( Cons, Stato sez.5<sup>^</sup> 26 Settembre 2000 n. 5109 ). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell’amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato ( Cons. Stato sez. 5<sup>^</sup> 7 Maggio 1996 n.528 ); in ogni caso permane l’esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (Cons.Stato sez. 5<sup>^</sup> 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l’accesso del consigliere comunale di cui all’art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l’esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell’ente.

Quanto ai limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, va osservato che, qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, la stessa potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività comunali di tipo corrente; né il consigliere comunale può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico - art. 24 L. 241/90 come sostituito dall’art. 16 L.

n. 15/2005 ( Cons. Stato sez. 5<sup>a</sup> 2 Settembre 2005 n. 4471). Fermo restando, allora, che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabilito presso gli uffici comunali competenti.

Con riferimento all'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati personali, si ritiene che essi siano accessibili, a condizione che sia rispettata la *privacy* dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento).

Anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che "*essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge*".

Con l'espressione " loro aziende ed enti dipendenti ", di cui all'art. 43, il legislatore ha inteso fare riferimento anche alle società formalmente privatizzate, ma esplicanti funzioni pubbliche ed aventi natura sostanziale di soggetto pubblico, anche in quanto partecipate dall'ente territoriale (si confronti, per altro verso, anche l'enunciato dell'art. 22 comma 1 lett. e ) L. 241/90 ), sicchè il diritto ad informazioni trova limite solo per le aree delle eventuali attività estranee all'attività amministrativa e al perseguimento dell'interesse pubblico.

Pertanto è fondata l'istanza di informazioni formulata dai consiglieri comunali del Comune di ....

Roma, 22 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante istanze di accesso di consigliere comunale.

Con nota del 16 Dicembre 2005 il Comune di ..... (Provincia di ..... e .....) ha chiesto il parere di questa commissione sulla legittimità della richiesta di consiglieri comunali, per l'espletamento del proprio mandato, di accesso a documenti amministrativi, rappresentati da nominativi di capi-famiglia e residenti in frazioni, per l'espletamento delle loro funzioni e per effettuare comunicazioni inerenti la loro carica elettiva.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che *“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese”*. Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5<sup>a</sup> 20 Ottobre 2004 n. 6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato *“l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato”*. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo *“diritto all'informazione”* cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici *“rispettivamente del*

*comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie e informazioni in loro possesso”.*

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come “*diritto soggettivo pubblico finalizzato*”, cioè come un diritto che “*implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale*”, traendone la conseguenza che “*ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dell’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento*”.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale ( Cons, Stato sez.5<sup>^</sup> 26 Settembre 2000 n. 5109 ). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell’amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato ( Cons. Stato sez. 5<sup>^</sup> 7 Maggio 1996 n.528 ); in ogni caso permane l’esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso ( Cons.Stato sez. 5 ^ 13 Novembre 2002 n. 6393 ).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l’accesso del consigliere comunale di cui all’art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l’esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell’ente.

Quanto ai limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, va osservato che, qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, la stessa potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività comunali di tipo corrente; né il consigliere comunale può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico - art. 24 L. 241/90 come sostituito dall’art. 16 L.

n. 15/2005 ( Cons. Stato sez. 5<sup>a</sup> 2 Settembre 2005 n. 4471 ). Fermo restando, allora, che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabilito presso gli uffici comunali competenti.

Con riferimento all'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati personali, si ritiene che essi siano accessibili, a condizione che sia rispettata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento ).

Anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che *“essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge”*.

Per le considerazioni dianzi esposte si esprime parere favorevole all'accesso nei sensi esposti.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Parere n. 8)

Al Comune di ...

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del 25 Luglio 2007, il dirigente del settore urbanistica del Comune di .....ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di un consigliere comunale, per l'espletamento del proprio mandato, di accesso ad atti attinenti al rilascio di titolo abilitante alla esecuzione di opere edili, ed, in particolare, domanda di conoscere se di tanto debba essere informato il soggetto titolare del permesso a costruire, peraltro non ancora rilasciato.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che *“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese”*. Tale norma viene interpretata ( Cons. Stato sez. 5<sup>a</sup> 20 Ottobre 2004 n..6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato *“l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato”*. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo *“diritto all'informazione”* cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici *“rispettivamente del*

*comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie e informazioni in loro possesso”.*

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come *“diritto soggettivo pubblico finalizzato”*, cioè come un diritto che *“implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale”*, traendone la conseguenza che *“ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dell’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”*.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell’organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale ( Cons, Stato sez.5<sup>^</sup> 26 Settembre 2000 n. 5109). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l’interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell’amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l’estensione del controllo sul loro operato ( Cons. Stato sez. 5<sup>^</sup> 7 Maggio 1996 n.528 ); in ogni caso permane l’esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (Cons.Stato sez. 5<sup>^</sup> 13 Novembre 2002 n. 6393 ).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l’accesso del consigliere comunale di cui all’art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l’esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell’ente.

In conseguenza di ciò, deve reputarsi che l’accesso di cui all’ art. 43 D. Lgs. 267/2000 non soggiaccia alle limitazioni relative al secondo istituto, non atteggiandosi la posizione del titolare del permesso a costruire alla stregua di quella del controinteressato all’accesso ex art. 22 L. 241/90, sicchè nessuna informazione formale a quest’ultimo è dovuta.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il regolamento del Comune di ..... relativamente alla disciplina dell'accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 4 Dicembre 2006, il signor....., consigliere comunale del Comune di....., ha chiesto il parere di questa commissione sulla legittimità del regolamento comunale per la disciplina del diritto dei consiglieri comunali all'accesso ai documenti e agli atti dell'ente territoriale.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Va premesso che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che *"tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese"*. Tale norma viene interpretata (Cons. Stato sez. 5<sup>a</sup> 20 Ottobre 2004 n.6879) nel senso che gli atti comunali e provinciali non sono riservati ed inaccessibili, anche se i requisiti di accoglimento della domanda non si discostano da quelli stabiliti nella disciplina generale contenuta negli artt. 22 e segg. L. 241/1990 e il diritto di accesso è riconosciuto unicamente a chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato *"l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato"*. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo *"diritto*

*all'informazione" cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e informazioni in loro possesso".*

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come *"diritto soggettivo pubblico finalizzato"*, cioè come un diritto che *"implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale"*, traendone la conseguenza che *"ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento"*.

Il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale consiliare, ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale ( Cons, Stato sez.5<sup>^</sup> 26 Settembre 2000 n. 5109 ). Egli non è tenuto a specificare i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato ( Cons. Stato sez. 5<sup>^</sup> 7 Maggio 1996 n.528 ); in ogni caso permane l'esigenza che le istanze siano formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (Cons.Stato sez. 5<sup>^</sup> 13 Novembre 2002 n. 6393).

Sussiste una profonda differenza, allora, tra l'accesso del consigliere comunale di cui all'art. 43 D. Lgs. N. 267/2000 e l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e segg. L. n. 241/90, in quanto il secondo è un istituto che consente di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, a differenza del primo, che è volto a consentire al consigliere comunale l'esercizio del proprio mandato e del controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

Quanto ai limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, va osservato che, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, la stessa potrebbe essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle altre attività comunali di tipo corrente; né il consigliere comunale può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta

funzionalità amministrativa dell'ente civico - art. 24 L. 241/90 come sostituito dall'art. 16 L. n. 15/2005 ( Cons. Stato sez. 5<sup>a</sup> 2 Settembre 2005 n. 4471). Fermo restando, allora, che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che, pertanto, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabilito presso gli uffici comunali competenti.

Con riferimento all'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati personali, si ritiene che essi siano accessibili, a condizione che sia rispettata la *privacy* dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento ).

Anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che “*essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge*”.

Da quanto dianzi esposto si evince che qualsivoglia restrizione regolamentare alla esplicazione delle prerogative del consigliere comunale, eccedente i limiti enunciati, si palesa illegittima, con conseguente rilievo d'ufficio e disapplicazione della fonte regolamentare secondaria a fronte del dettato normativo primario.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a delibera di giunta da parte di soggetto esponenziale di interesse diffuso.

Con nota del 22 Maggio 2006 il signor....., presidente di un Comitato Civico avente quale scopo statutario "la partecipazione popolare per concorrere all'attività della comunità ", ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di accesso ad una delibera della Giunta municipale del Comune di ....., avente ad oggetto la valutazione dei titolari di posizione organizzativa, denegato dall'amministrazione.

Premesso che il ricorso avverso il diniego di accesso ad atti dell'amministrazione comunale va proposto al difensore civico, la Commissione, da reputarsi officinata per rendere parere in materia, osserva, innanzi tutto, che l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. "La suddetta norma, peraltro, viene interpretata in giurisprudenza nel senso che gli atti in oggetto non sono coperti da segreto, ma che, per accedere ad essi, occorre che il richiedente sia portatore di un interesse meritevole di tutela, secondo i principi fissati dall'art. 22 L. 241/1990.

Quanto all'accesso da parte di soggetti esponenziali di interessi diffusi e/o collettivi, va richiamata la lett. b) del comma 1 dell'art. 22 L. 241/90, che include tra i soggetti interessati all'accesso i portatori di interessi pubblici e diffusi. La giurisprudenza amministrativa e della Commissione, peraltro, reputano, meritevole di essere soddisfatto l'interesse ad accedere dell'ente esponenziale per la tutela dell'interesse differenziato della categoria rappresentata e non l'interesse fondato su esigenze di tutela proprie dei singoli associati. D'altra parte in alcuni precedenti la giurisprudenza ha riconosciuto la titolarità dell'accesso in capo ad un ente portatore di interessi diffusi, quando la richiesta sia motivata dalla necessità di verificare l'equilibrata gestione delle risorse umane (Consiglio di Stato sez. IV 5 Maggio 1998 n. 752 ). L'accesso, peraltro, trova limite nel divieto di uso di esso quale strumento di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, stabilito dall'art. 24 comma 3 L. n. 241/90, come accade nel caso in cui l'accesso attenga a singoli atti amministrativi e non alle modalità

di uso corretto dei poteri di gestione inerenti, in via generale, all'interesse differenziato di cui l'ente è esponenziale. Non è ritenuta sufficiente la generica previsione statutaria di difesa dell'interesse diffuso né la deduzione concreta del fine di controllo generalizzato dell'azione amministrativa (come pare palesarsi nel caso in esame), essendo necessario un quid pluris che consente di connotare l'azione dell'ente esponenziale in termini differenziati rispetto al cittadino comune (Cons. Stato 2 Marzo 2000 n. 1122g).

In conclusione, ai fini dell'accesso necessita l'imprescindibile presupposto soggettivo della titolarità di un interesse collettivo qualificato e differenziato e la sussistenza oggettiva di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso, sicché l'accesso non può snaturarsi quale strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza dell'amministrazione. Di conseguenza, alla luce dell'attuale e tormentata elaborazione dottrina e giurisprudenziale sul punto, l'accesso ad enti esponenziali di interessi diffusi è consentito quando la conoscenza di atti e dati sia diretta alla promozione di azioni conseguenti a tutela dell'interesse collettivo dei rappresentati, senza ridursi al generico controllo di legalità dell'azione amministrativa (così Tar Lazio sez. II 13 Dicembre 2000 n. 11918).

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Al Sig.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il differimento dell'accesso ad atti.

Con nota del 4 Agosto 2007, il signor ...ha chiesto il parere di questa commissione sul differimento dell'accesso ad una pratica di concessione edilizia disposto dal Comune di ..., destinatario della richiesta, fino all'esito della definizione del procedimento relativo inoltrato all'Autorità Giudiziaria.

In merito al quesito posto, giova premettere che il ricorso amministrativo avverso il diniego di accesso agli atti dei Comuni va proposto al difensore civico, sicchè l'adita Commissione è titolata ad esprimere esclusivamente siccome richiesto, parere sulla fattispecie proposta.

Al riguardo si rileva che l'accesso è garantito per i documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24 comma 7 L. 241/90) e che il differimento dell'accesso stesso (art. 25 comma 3) è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e deve essere motivato.

Nel caso in esame si reputa che, in materia edilizia, i terzi siano titolati alla impugnazione giudiziale dei titoli abilitativi e che, correlativamente a siffatta tutela giudiziale, i relativi documenti siano accessibili, anche in ipotesi di coevo svolgimento di indagine preliminare penale, limitatamente ai documenti pertinenti e con esclusione di ogni notizia coperta dal segreto istruttorio a salvaguardia dell'indagine in corso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 1)

**Ricorrente:** sig.

Contro

**Amministrazione resistente:** Regione Carabinieri Campania - Compagnia di .....

### Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri....., in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Compagnia di ....., “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte, in qualità di comandante di Reparto, a seguito dell’instaurazione dei procedimenti disciplinari a carico del Luogotenente dei Carabinieri ..... per i fatti di cui ai procedimenti sopra menzionati”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. nr ..... della Procura della Repubblica c/o Tribunale di ....., e l’avvenuta archiviazione del p.p. nr. .... e nr. .... Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di .....

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr ..... della Procura della Repubblica c/o Tribunale di ....., che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Comunica, ancora, il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr. .... e nr. .... Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di ....., procedimento anche questo archiviato poiché i reati di cui agli artt. 479 c.p. rubricato Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e 595 c.p., rubricato Diffamazione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 157 del c. p. sono prescritti.

L’amministrazione, con nota del ..... 2007 ha respinto l’istanza poiché non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al chiesto documento.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione del ..... 2007 il sig. ....., ha presentato ricorso, in data 16 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania - Compagnia di ..... l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

## **DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, il presente ricorso doveva essere inviato al controinteressato .....affinché potesse intervenire nel presente procedimento.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 47 lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 2)

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Regione Carabinieri Campania di.....

### Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri ....., in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri Campania di ..... “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo ..... per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. nr ..... bis della Procura della Repubblica c/o Tribunale di .....

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr ..... della Procura della Repubblica c/o Tribunale di .....a, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione, il sig. ....., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania di ..... l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. .... ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento dell’amministrazione del 13 novembre con il quale ha negato l’accesso ai chiesti documenti ritenendo l’istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell’insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, il presente ricorso doveva essere inviato al controinteressato Maresciallo ..... affinché potesse intervenire nel presente procedimento.

**PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.**

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 3)

**Ricorrente:** ..... rappresentante del sindacato Fials

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale – Direzione Provinciale del lavoro di .....

### Fatto

Il sig. .... rappresentante del sindacato Fials, aderente alla Confederazione italiana lavoratori autonomi di....., ha chiesto, ai sensi dell'art. 59, comma 2 del d.lgs n. 230 del 1995, alla Direzione provinciale del lavoro di ..... un intervento ispettivo per accertare l'esistenza di rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di funzionamento delle macchine radiogene presso l'Azienda ospedaliera di ....., e in particolare, nei presidi ospedalieri di ..., .., .....

La richiesta di intervento era stata determinata dal timore che il personale medico, tecnico ed infermieristico operante nei servizi di radiologia e nelle sale operatorie dove si utilizzavano i cosiddetti "intensificatori di brillantezza", non fosse stato adeguatamente tutelato da rischi. La richiesta di intervento era stata, inoltre, causata dalla necessità di verificare se effettivamente, così come ritenuto dall'Azienda ospedaliera, non fosse soggetto a rischio di radiazioni il personale che si trova a contatto continuo con macchine radiogene per l'espletamento della propria attività sanitaria.

Dopo circa un anno dalla richiesta di intervento, la Direzione provinciale del lavoro di ....., ha comunicato all'organizzazione sindacale che non sono state rilevate violazioni in materia di d.lgs. n. 230 del 1995.

Pertanto, l'OOSS, in data 17 ottobre 2007, ha presentato istanza di accesso alla D.P.L. di ....., la quale lo ha negato, con provvedimento del ..... 2007. Specifica l'amministrazione che, poiché l'accertamento ha riguardato l'esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti, l'accesso ai relativi documenti è sottratto al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 2, lett. g) e h) del D.M. n. 757 del 1994, trattandosi di atti relativi allo stato di salute dei lavoratori.

Avverso il provvedimento di rigetto del 17 ottobre 2007, il sig....., quale, rappresentante del sindacato Fials ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e della

previdenza Sociale – Direzione Provinciale del lavoro ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 19 novembre 2007, ha specificato ulteriormente le ragioni a sostegno del proprio diniego affermando che il ricorrente non è portatore di un interesse collettivo, che l'istanza è rivolta ad un controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione e, infine, ribadendo che il D.M. n. 757 del 1994 sottrae al diritto di accesso i documenti contenenti informazioni relative allo stato di salute dei lavoratori, in tutte le ipotesi in cui dalla loro conoscenza possa derivare una lesione del diritto alla riservatezza.

## **DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

Nel ricorso in esame il rappresentante legale del Fials, ha chiesto l'intervento della Direzione provinciale del lavoro di ....., ai sensi dell'art. 59, comma 2 del d.lgs. n. 230 del 1995, di attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti, a tenore del quale "le norme del presente capo si applicano alle attività di cui all'art. 1 alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 60, ivi comprese le attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del servizio sanitario nazionale, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.

L'amministrazione ha negato l'accesso sulla base dell'art. 2 del D.M. n. 757 del 1994, il quale stabilisce che: "Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

g) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;

h) documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

In effetti, poiché l'accesso ai chiesti documenti determinerebbe la conoscenza dei dati sanitari, si ritiene che il ricorso in esame sia infondato.

**PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.**

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 4)

**Ricorrente:** sig. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di ..... – Ufficio cittadinanza

### **Fatto**

Il sig. ...., di nazionalità marocchina, avendo maturato i requisiti ha presentato, in data 21 luglio 2003, richiesta della cittadinanza italiana. Successivamente, l'amministrazione con nota del 18 settembre 2003 ha comunicato al ricorrente l'istruzione della pratica e, in data 6 ottobre, l'avvenuto deposito del parere di competenza del Ministero dell'Interno. Il ricorrente, non avendo più ricevuto informazioni circa lo stato del procedimento, in data 31 agosto 2007, ha presentato istanza di accesso ai documenti al fine di potere presentare memorie scritte e documenti. Fine dell'istanza è anche la conoscenza dello stato del procedimento e delle eventuali ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ...., mediante il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di .... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

In data 14 novembre 2007, il ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha dichiarato di volere rinunciare al presente ricorso, atteso che, a seguito dell'invio del decreto di concessione della cittadinanza, è venuto meno l'interesse al ricorso.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.**

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 5)

**Ricorrente:** sig.

Contro

**Amministrazione resistente:** Questura di ....

### Fatto

Il sig. .... ha presentato in data 20 agosto 2007, istanza di accesso alla Questura di .....avente ad oggetto i referti detenuti e/o formulati dalla Questura stessa seguito dell'invio delle note del 25 ottobre 2005 e 27 febbraio 2006. Nella medesima istanza del 20 agosto il ricorrente chiede, poi, di conoscere per quali le ragioni non ha ricevuto alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile e l'esito dei quesiti posti.

Specifica il ricorrente che l'istanza di accesso è finalizzata all'integrazione dei documenti relativi ai procedimenti in corso.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ...., ha presentato ricorso, in data 31 ottobre, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha specificato alla scrivente Commissione, che le istanze su citate riguardavano i documenti relativi ad una richiesta di risarcimento, conseguente ad un incidente stradale, per danni intercorsa tra il ricorrente e il titolare di un'autocarrozzeria.

Chiarisce, ancora, l'amministrazione di essere estranea alla vicenda descritta, di detenere solo i documenti trasmessi dallo stesso ricorrente e di avere già comunicato verbalmente al legale rappresentante del ricorrente avv. .... la propria incompetenza.

### DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha chiesto di accedere ai referti detenuti e/o formulati dalla Questura stessa seguito dell'invio delle note del 25 ottobre 2005 e 27 febbraio 2006 al fine di integrare la documentazione del procedimento risarcitorio in corso.

Tuttavia, poiché i documenti richiesti sono già in possesso del ricorrente, trattandosi di atti dal medesimo trasmessi, la scrivente Commissione esprime l'avviso che il presente ricorso sia inammissibile non essendo ammissibile un'istanza volta a conoscere documenti noti al richiedente.

**PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006.**

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 6)

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di .....

### Fatto

Il sig. ...., in qualità di titolare dell'impresa edilizia ....., ha presentato, in data 14 marzo 2006, presso l'ufficio postale di ..... chiamata nominativa per lavoro subordinato in favore del cittadino albanese ....., ai sensi dell'art. 22 del d.lgs n. 286 del 1998.

Dopo avere verificato dal sito internet della Prefettura di ..... che il sig. .... ricopriva la posizione in graduatoria n. ...., compresa all'interno della quota massima riservata agli albanesi, ha presentato, in data 20 agosto 2007, istanza di accesso alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di ....., al fascicolo del procedimento amministrativo instauratosi a seguito della chiamata suddetta.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per potere conoscere l'esistenza di eventuali cause ostative all'accoglimento della domanda, atteso che il ricorrente ha urgente necessità di impiegare il sig. ....

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ...., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di ..... l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale parte del procedimento volto ad assumere il lavoratore extracomunitario con un contratto di lavoro subordinato, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, è titolare di un interesse diretto e attuale ad accedere ai documenti del procedimento instauratosi a seguito della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, ed è, dunque, legittimato ad accedere al relativo fascicolo.

### PQM

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la**

**Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di ... a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 7)

**Ricorrente:** .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

### Fatto

Il sig. ...., di nazionalità marocchina, ha presentato, in data 24 febbraio 2005, per il tramite della Prefettura di ...., istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L'amministrazione con nota del 30 luglio 2007, ha comunicato all'interessato il preavviso di provvedimento di diniego, atteso che nel corso dell'istruttoria erano emersi motivi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica, di cui all'art. 6 della citata legge n. 91 del 1992.

Il ricorrente ha inviato una memoria all'amministrazione, in data 10 agosto 2007, con la quale ha svolto alcune osservazioni ed ha chiesto di potere accedere al fascicolo al fine di potere presentare eventuali memorie integrative e/o documenti.

L'amministrazione, con nota del 13 settembre 2007, ha negato l'accesso ai documenti rientranti nelle ipotesi di cui agli articoli 2, comma 1 lett. d) e 3 lett. b) del Decreto Ministeriale 10 maggio 1994 n. 415, concernenti il procedimento di concessione della cittadinanza italiana la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale. Mentre ha consentito l'accesso agli altri documenti.

Avverso il provvedimento di rigetto del 13 settembre 2007, il sig. ...., mediante il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Chiede, poi, il ricorrente alla scrivente Commissione di imporre all'amministrazione la riformulazione del provvedimento di rigetto dell'istanza e di intimare una congrua e puntuale motivazione che dia conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato accertato il potenziale pericolo per la sicurezza nazionale, con conseguente decisione di secretare i relativi documenti.

L'amministrazione, con nota inviata alla Commissione il 5 novembre 2007, ha specificato che l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio contratto con cittadina italiana è disciplinato dalla legge n. 91 del 1992, articoli 5, 6, 7 e 8. Tali disposizioni limitano le ipotesi nelle quali l'amministrazione può respingere la domanda alla sussistenza di precedenti penali e a motivi attinenti alla sicurezza della Repubblica. Solo in tale seconda ipotesi è prescritta l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che, nella fattispecie in esame, è stato già acquisito.

Con riferimento alla motivazione del provvedimento di respingimento riferisce l'amministrazione che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, il provvedimento non deve riportare quelle notizie che potrebbero compromettere l'azione preventiva o di controllo posta in essere dagli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

### **Diritto**

Il ricorso è infondato.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante Nuove norme sulla cittadinanza stabilisce che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. Mentre, come nel caso in esame, precludono l'acquisto della cittadinanza la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (artt. 5 e 6).

Il Decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, stabilisce, poi, all'art. 2, che per esigenze di salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale ed delle relazioni internazionali, sono sottratti al diritto di accesso i documenti "relativi ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali". L'art. 3 individua, inoltre, i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tra gli altri "le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità".

Trattandosi di documenti relativi alla valutazione compiuta dall'amministrazione circa la probabilità del verificarsi di eventi pericolosi per la sicurezza dello Stato, la scrivente Commissione esprime l'avviso che tale interesse debba prevalere su quello del ricorrente a presentare ulteriori osservazioni e memorie.

Inoltre, a tenore della giurisprudenza l'indicazione degli atti e documenti sottratti all'accesso è indice che la pubblicità di quei documenti - secondo un giudizio "ex ante" e secondo l'"id quod plerumque accidit" - è idonea ad arrecare pregiudizio agli interessi pubblici indicati nella norma primaria (cioè l'art. 24 l. 7 agosto 1990 n. 241), e ciò secondo una valutazione ampiamente discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità, salva la sua eventuale arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità; da ciò deriva che l'amministrazione non è obbligata a motivare in modo specifico il diniego di accesso a quegli atti che la norma ha preventivamente escluso dall'accesso, se non attraverso il mero rinvio alla stessa norma. Invero, se si dovesse pretendere una puntuale specificazione delle ragioni del diniego si finirebbe per costringere l'amministrazione a rivelare, in tutto o in parte, proprio quelle notizie che la citata disposizione ha escluso dall'accesso per tutelarne la riservatezza. ([T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 24 ottobre 2003, n. 443](#))

**PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso**

Roma 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 8)

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente :** Direzione Scolastica statale di ....

### **Fatto**

L'Ufficio scolastico provinciale di ..... ha inviato a ....., insegnante presso la Direzione didattica statale di ....., la contestazione di aver fatto firmare ad un genitore, rappresentante di classe, una lettera, dalla stessa sig. ... predisposta, con la quale si chiedeva la variazione dell'assegnazione delle classi.

Con istanza del 20-10-2007 la sig.ra ..... ha chiesto a detta Direzione, adducendo di dover apprestare le sue difese nell'iniziato procedimento disciplinare, di aver accesso ai documenti, da essa Direzione formati, su un episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante ....., episodio che il dirigente scolastico in una conversazione telefonica le avrebbe confermato essere avvenuto.

Con nota del 30-10-2007 la Direzione ha comunicato che "l'istanza non era pertinente con il procedimento" e che gli atti relativi a tale procedimento avrebbero potuto essere richiesti all'Ufficio scolastico provinciale di .....

Avverso il diniego contenuto in tale nota, la sig.ra ..... ha proposto ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla controinteressata sig. ....

La Direzione didattica ha inviato memoria, nella quale deduce la genericità della istanza di accesso e la non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione.

### **Diritto**

Il ricorso a questa Commissione è stato proposto avverso il diniego di accesso ai documenti concernenti l'episodio di violenza ( riportato nella narrativa del fatto ) ed è stato giustificato dalla necessità di dover approntare le proprie difese nel procedimento disciplinare.

Con memoria in data 15.11.2007 il Dirigente scolastico insiste sulla non pertinenza dei documenti richiesti con la contestazione disciplinare.

Poiché non è chiaro a questa Commissione quale rilevanza possa avere la documentazione richiesta sul procedimento disciplinare riguardante la ricorrente, è necessario disporre

un'istruttoria al fine di acquisire una dettagliata relazione sull'episodio di violenza accaduto ad opera dell'insegnante .....

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

### **PQM**

La Commissione invita la Direzione scolastica di ..... a fornire i chiarimenti di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 9)

**Ricorrente:** sig .....

contro

**Resistente :** INPS di .....

### **Fatto**

Il sig....., al quale era stato inviato preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, chiese all'INPS di ..... di aver accesso a tutti i documenti amministrativi concernenti il credito per il quale era stato inviato detto preavviso, ed in particolare a due specifici atti di interruzione, ritenendo che il credito stesso si fosse prescritto. Con nota del .....2007 l'INPS comunicò che l'istanza non poteva essere accolta perché gli atti interruttivi costituiscono documentazione che è diretta a tutelare un interesse proprio del creditore e che, in quanto tale, non è costitutiva del procedimento amministrativo. Avverso il diniego contenuto in tale nota il sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione. L'INPS, con nota in data .....2007, ha ribadito le ragioni del suo diniego.

### **Diritto**

Con il ricorso a questa Commissione il sig. ....deduce che erroneamente il diniego è stato riferito alla sola documentazione concernente l'interruzione e che il suo diritto di accesso a tutta la documentazione ricorre perché sia la documentazione concernente il credito che quella concernente l'interruzione costituiscono presupposto dell'azione intrapresa nei suoi confronti.

Tale assunto è fondato perché, se è vero che gli atti interruttivi sono a favore del creditore, gli stessi però sono anche necessari al debitore per rilevarne la eventuale irrilevanza ai fini dell'interruzione.

Il diniego, pertanto, non trova giustificazione, e sussiste il diritto all'accesso sia riguardo la documentazione concernente il credito sia con riferimento alla documentazione concernente gli eventuali atti interruttivi.

Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto.

### **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 10)

**Ricorrente:** sig. ...

contro

**Resistente :** Ministero della Difesa

### **Fatto**

Con istanza in data 22.2.2007 il ten. col. .... ha chiesto l'accesso ai criteri ed ai parametri di valutazione deliberati dalla Commissione Superiore di avanzamento per l'assegnazione dei punti da parte di ogni singolo componente della stessa.

Con nota del .....2007 il Ministero della Difesa ha risposto che i criteri di valutazione presi in considerazione dalla Commissione erano stati quelli previsti dalla vigente normativa (in particolare artt. 25 e 26 della legge n.1137/1955, come modificati dal d.l. n. 490/1997 nonché dal relativo regolamento di esecuzione emanato con d.m. n.571/1993).

Avverso tale nota il sig... ha proposto ricorso a questa Commissione.

### **Diritto**

Il ricorso è irricevibile.

Come risulta dal ricorso, il Ten. Col. .... ha avuto piena conoscenza del diniego di accesso in data 17.4.2007.

Il suo ricorso è datato 29.10.2007 ed è pervenuto alla Commissione successivamente a tale data. L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che *"il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni"*.

Nel caso in esame il ricorso risulta proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al suddetto art.12 ed è quindi irricevibile.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, *"la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla*

*Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.*

PQM

**La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 11)

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente :** Ordine degli Architetti di.....

### **Fatto**

Con istanza in data 27.6.2007 l'architetto ..... chiese al Consiglio dell'Ordine degli architetti di .... di accedere alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 3-5-2007 - verbale n. 7- ", adottata per disciplinare le istanze di accesso agli atti amministrativi.

Il Consiglio non negò l'accesso, ma lo subordinò al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quale contributo spese e 20 quale diritto di accesso.

Avverso tale risposta il sig. .... propose ricorso a questa Commissione, che lo accolse, con decisione del 17-9-2007, demandando al Consiglio di provvedere.

Con determinazione del 26-10-2007, adottata in seguito alla decisione di questa Commissione, il Consiglio ha negato l'accesso.

Avverso tale diniego il sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione.

### **Diritto**

La determinazione impugnata è fondata sul rilievo che l'istanza di accesso sarebbe inammissibile perché intesa ad un "controllo generalizzato dell'operato della pubblica Amministrazione".

E' evidente che tale ipotesi non ricorre nella specie poiché il provvedimento, con il quale l'Amministrazione delibera in via generale in ordine alle modalità di accesso, viene adottato proprio al fine di consentire all'interessato di conoscere quanto in materia stabilito dall'Amministrazione stessa.

Il diritto all'accesso a tale delibera, pertanto, lungi dal costituire detto controllo generalizzato, è ampiamente giustificato e supportato dalla necessità che l'iscritto all'Ordine che ha adottato la delibera la conosca. Tra l'altro, poi, lo stesso Consiglio dell'Ordine in precedenza, come risulta dagli atti, non aveva affatto negato l'accesso alla documentazione richiesta.

La determinazione di diniego impugnata, che, come emerge dalla sua conclusione, ha la portata sopra riferita, nelle sue premesse riferisce che la delibera, della quale si chiede

l'accesso, ha giustificato l'individuazione dell'ammontare di quanto dovuto per l'accesso agli atti.

Se tale riferimento costituisse ulteriore ragione del diniego di accesso, esso sarebbe illegittimo perché contrario alla decisione del 17-9-2007, adottata al riguardo da questa Commissione, posto che a tale decisione l'Amministrazione deve ottemperare.

**PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso.**

Roma, 22 novembre 2007.

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 12)

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente :** Ordine degli Architetti di .....

### **Fatto**

Con istanza in data 12.10.2007 l'architetto ..... ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di ..... di prendere visione ed ottenere copia delle "lettere di trasmissione al Consiglio provinciale dell'Ordine degli Architetti viciniore competente della giurisdizione disciplinare, che codesto presidente ha inoltrato in ossequio dei disposti di cui al 1° comma dell'articolo 49 del RD. 23 ottobre 1925, n. 2531, in merito" a numerosi esposti e segnalazioni deontologici presentati dal suddetto all'Ordine di .....

Il Consiglio dell'Ordine di ..... non ha provveduto sull'istanza d'accesso e il sig. .... ha proposto, in data 15.11.2007, ricorso a questa Commissione.

### **Diritto**

Il ricorrente ha diffusamente motivato l'istanza di accesso 1) "*quale diretto interessato in quanto presentatore delle segnalazioni ed esposti*", "*dei quali fino ad oggi non ha avuto alcuna notizia*"; 2) "*quale diretto interessato a conoscere l'iter delle suddette istanze e quale avente titolo ad esercitare il diritto a ricorrere per una loro eventuale archiviazione*"; 3) "*quale diretto interessato al possesso di documentazione essenziale a supporto di azioni legali*".

Sussiste, quindi, nella fattispecie in esame un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che legittima il ricorrente all'accesso ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 13)

**Ricorrente:** .....

contro

**Resistente :** Ministero dell'Interno

### Fatto

L'avv. ...., con istanza pervenuta al Ministero dell'Interno in data 14.8.2007, ha chiesto l'accesso a tutti gli atti e i provvedimenti "*...riguardanti l'esistenza di procedimenti penali e/o disciplinari nei confronti del sig. ...., personale della polizia giudiziaria e/o dello SCO di ..... addetto al procedimento nel quale lo scrivente è indagato, con particolare riguardo per gli eventuali procedimenti e atti scaturiti dall'istanza dello scrivente del 7-12-2006...*".

Con nota del 13.9.2007 il Ministero ha negato l'accesso in base ai rilievi che : a) non ricorreva un interesse giuridicamente rilevante da tutelare che consentisse di fornire le notizie richieste; b) gli atti richiesti erano sottratti all'accesso; c) l'eventuale accesso avrebbe violato il Codice per la protezione dei dati personali; d) l'eventuale accesso avrebbe reso necessario il consenso del soggetto al quale appartenevano i dati.

Avverso tale nota il sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione con raccomandata spedita il....., affermando, ai fini della tempestività del ricorso stesso di aver ricevuto la nota di diniego d'accesso summenzionata del 13.9.2007, in data 1.10.2007.

### Diritto

Con il ricorso a questa Commissione si censurano le ragioni di diniego indicate dal Ministero nella relativa nota, e riportate in narrativa con le lettere b), c), e d), ma nessuna censura è svolta in ordine alla ragione indicata con la lettera a).

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso spetta agli "interessati", intendendosi per tali tutti i soggetti "*...che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

Ora, poiché in relazione alla ragione di diniego di cui alla citata lettera a) nulla ha dedotto il ricorrente nel ricorso, rimane fermo, perché non contestato, il diniego, del quale la ragione in esame costituisce sufficiente elemento di supporto, anche, quindi, a prescindere dalle altre ragioni addotte dal Ministero.

Come è noto, il diritto di accesso non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato dell'azione amministrativa, svincolato da un interesse specifico meritevole di tutela, di cui il richiedente sia portatore, in proprio o nell'interesse altrui, ed è pertanto utilizzabile non già come strumento di controllo indiscriminato, ma a salvaguardia di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, che deve essere individuato ex ante e non ricercato ex post sulla base della documentazione acquisita, dovendo sussistere un rapporto diretto di strumentalità tra la conoscenza del documento - mezzo per la difesa degli interessi - e il fine -effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante di cui il richiedente sia portatore.

Peraltro, il ricorrente non ha depositato la istanza di accesso, e pertanto non è nemmeno possibile a questa Commissione rinvenire nell'istanza stessa la eventuale ricorrenza del richiesto interesse "diretto, concreto ed attuale" all'accesso.

Né suffraga, al fine, la circostanza, indicata nella nota di diniego come dedotta nell'istanza di accesso, che il sig. .... fosse "addeito al procedimento nel quale il .....è indagato" : la circostanza che un poliziotto sia incaricato di svolgere indagini, di per sé sola, priva di alcun altro elemento specifico di supporto, non fa sorgere, in capo al soggetto indagato, l'interesse, quale qualificato dalla norma, che giustifica l'accesso ad atti di procedimenti penali o disciplinari concernenti il soggetto che indaga.

Il ricorso deve, quindi, dichiararsi inammissibile.

**PQM**

**La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate di .....

### **Fatto**

Il signore ....., intestatario della certificazione “portatore di handicap grave” ha chiesto più volte all’Agenzia delle Entrate di .... – da ultimo in data 1 agosto 2007 - l’accesso ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dal coniuge, previste dalla L. n. 104/1992.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto tacito diniego.

### **Diritto**

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 23 ottobre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “*dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso*”, così come prescritto dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

### **PQM**

**La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, salva la facoltà dell’interessato di riproporre la richiesta d’accesso, in virtù dell’art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.**

Roma, 22 novembre 2007

Il Presidente

Il Segretario

Ricorso n. 15)

**Ricorrente:** Comune di .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo di .....

### **Fatto**

Il segretario comunale del Comune di ....., in data 13 settembre 2007, ha chiesto all'Istituto Comprensivo di ..... di avere copia del provvedimento di fissazione della quota pro capite del contributo chiesto per ogni alunno e copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dallo stesso istituto, avendo ricevuto una richiesta di denaro notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.

E' intenzione, infatti, del Comune poter verificare la corretta applicazione da parte dell'amministrazione scolastica dei criteri di utilizzazione dei finanziamenti comunali.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il segretario comunale ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto tacito diniego.

### **Diritto**

Nel caso di specie, la Commissione ritiene necessario procedere ad un ulteriore accertamento istruttorio, con particolare riguardo all'individuazione della natura, pubblica o privata, dell'Istituto Comprensivo di ....., non rilevabile dalla documentazione allegata al ricorso.

### **PQM**

**La Commissione sospende la decisione, interrompendo i termini, ed invita l'amministrazione istante e l'amministrazione resistente ad integrare il presente ricorso con la documentazione mancante.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

### **Fatto**

Il Sig. ...., in qualità di candidato al concorso per la nomina di dieci ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nell'anno 2007 ha chiesto alle competenti autorità l'accesso ai decreti del Presidente della Repubblica recanti le nomine del Comandante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, asserendo l'illegittimità delle nomine stesse, con l'illegittimità derivata di tutti gli atti relativi al citato concorso.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota del 15 ottobre 2007, ha negato l'accesso opponendo la mancanza di un interesse specifico allo stesso. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, invece, non si è espresso in alcun modo. Avverso – rispettivamente – il provvedimento di diniego ed il silenzio rigetto suindicati, il signor ....., ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, in data 12 novembre 2007 ha presentato ricorso a questa Commissione.

### **Diritto**

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

### **PQM**

**La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 17)

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Generale del Personale Marina Militare

**e nei confronti:** Stato Maggiore della Marina Militare

### Fatto

Il signor ....., in data 30 agosto 2007, ha chiesto all'Ufficio Generale del Personale Marina Militare di potere prendere visione ed estrarre copia "della propria istanza di trasferimento, prodotta in data 8 aprile 2003, completa del prescritto parere di merito reso dal proprio superiore gerarchico", ritenuta necessaria nel procedimento penale a carico dello stesso istante ed ancora in corso presso la competente autorità giudiziaria.

Nonostante, in data 18 settembre 2007, l'amministrazione resistente avesse comunicato con una nota il totale accoglimento della suddetta istanza, successivamente in sede di accesso della persona espressamente delegata, in data 2 ottobre 2007, veniva negata l'ostensione della documentazione richiesta.

Pertanto, il signor ....., in data 30 ottobre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego della suddetta amministrazione, chiedendo in particolare l'esibizione del parere reso dal Comandante del Distaccamento Sportivo M.M. di ..... all'istanza di trasferimento avanzata dall'odierno ricorrente in data 8 aprile 2003.

Successivamente, l'amministrazione resistente, in data 16 novembre 2007, ha trasmesso alla Commissione una nota, in cui ha rilevato di aver messo a disposizione dell'istante tutta la documentazione richiesta ed in suo possesso, contestando la formazione del silenzio rigetto contestato su documenti inesistenti.

### Diritto

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 dispone che *"il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto*

*conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".*

Considerate le controdeduzioni dell'amministrazione resistente, nel caso di specie, si ritiene non esercitabile il diritto di accesso su documenti inesistenti.

**PQM**

**La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 18)

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** società concessionaria servizio di riscossione s.p.a.

### Fatto

Il signor ....., volendo procedere al pagamento e alla rateizzazione di tutte le imposte e/o tasse da lui dovute e soggette a riscossione dalla .....s.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di ....., ha chiesto – in data 9 ottobre 2007 - alla società stessa di trasmettergli, a proprie spese, tutti gli estratti di ruolo di tutte le cartelle esattoriali ancora pendenti a suo carico, presso di essa ed a favore di ciascun ente o ufficio.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ..., in data 10 novembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego-tacito.

Successivamente, in data 20 novembre, l'amministrazione resistente a fatto pervenire a questa Commissione un nota, nella quale ha manifestato la disponibilità futura a trasmettere quanto richiesto dall'istante.

### Diritto

Il ricorso è fondato.

L'istante deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che ha richiesto l'accesso a documentazione concernente dei procedimenti di cui egli stesso è parte.

Pertanto, non sembra esservi dubbio che egli sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude qualunque limite all'ostensibilità della stessa.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del ricorso, la Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri e ricorsi decisi, ritiene che il ricorrente, in quanto parte dei procedimenti in relazione ai quali ha richiesto la documentazione, abbia diritto di conoscere tutti gli estratti di ruolo di tutte le cartelle esattoriali ancora pendenti a suo carico, presso ..... s.p.a., concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la provincia di....., ed a favore di ciascun ente o ufficio.

**PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso.**

Roma, 22 novembre 2007

**IL PRESIDENTE**

## Ricorso n. 19)

**Ricorrente:** Ing.

contro

**Amministrazione resistente:** Consiglio Nazionale Geometri- Roma

### Fatto

L'ing. .... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 29 dicembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di un posto di dirigente di seconda fascia. All'esito delle prove scritte, svoltesi in data 26 e 27 aprile 2007, l'odierno ricorrente ha presentato al Consiglio nazionale geometri richiesta di accesso formale a tutti i documenti attinenti la procedura concorsuale di cui sopra. Tra i documenti oggetto dell'istanza l'ing..... richiedeva "(...) gli elaborati degli altri candidati relativi alle prove scritte concorsuali completi di eventuali schede di valutazione". Il successivo 18 ottobre l'amministrazione concedeva il chiesto accesso ad eccezione dei documenti relativi alle prove scritte degli altri candidati; diniego fondato dall'amministrazione sulla prevalenza da accordare nel caso di specie alla tutela della riservatezza degli altri candidati rispetto al bisogno di conoscenza dell'odierno ricorrente.

Contro tale parziale diniego, l'ing., in data 5 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di volerne dichiarare l'illegittimità.

### Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati nelle persone degli altri candidati che hanno svolto le prove scritte e nei cui confronti è stato chiesto l'accesso ed ai quali, pertanto, il presente gravame va notificato.

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di **controinteressati** allo stato **non individuabili**, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'ing... ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 20)

**Ricorrente:** Ing. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)

### Fatto

L'ing. .... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 2 aprile 2004 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 5 posti di dirigente di seconda fascia. Il successivo 4 settembre l'odierno ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto di nomina della commissione esaminatrice unitamente alla graduatoria preselettiva con la quale era stata disposta l'esclusione dal concorso nei suoi confronti. Il 15 novembre 2006, il Consiglio di Stato con parere n. ..../2005 si è espresso favorevolmente all'accoglimento del ricorso straordinario. In data 11 settembre, l'ing. .... ha presentato all'ENPALS richiesta di accesso a tutti i documenti relativi al ricorso straordinario, con particolare riferimento ad una nota del direttore generale dell'amministrazione resistente e all'eventuale richiesta di riesame al Consiglio di Stato.

L'amministrazione, con provvedimento del 4 ottobre, pervenuto all'ing.... il successivo 8 ottobre, ha comunicato di aver trasmesso la documentazione richiesta al Ministero del lavoro in quanto organo deputato a riferire sul ricorso straordinario e competente all'istruzione del medesimo. L'ing. ...., pertanto, in data 25 ottobre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.

### Diritto

L'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/06, stabilisce che "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente...". La disposizione citata, nell'individuare l'autorità cui inoltrare la richiesta di accesso ai documenti, fa quindi riferimento alternativamente a quella che li abbia formati o li detenga stabilmente, potendo darsi il caso in cui, evidentemente, i due soggetti non coincidano. La *ratio* della disposizione consiste nell'evitare di addossare in capo al

richiedente l'onere dell'individuazione dell'autorità diversa da quella che ha formato l'atto e che lo detenga, atteso che dal punto di osservazione del privato è ragionevole ritenere che chi adotta un provvedimento ne abbia in seguito la disponibilità e sia pertanto competente ad istruire ed eventualmente soddisfare la richiesta di accesso dell'istante.

Ciò si può anche ricavare da un'altra disposizione contenuta nel regolamento citato, l'articolo 6, comma 2, a tenore della quale: “ La richiesta presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”. Nel caso di specie, quindi, il contenuto del provvedimento impugnato è difforme sia dall'articolo 2, comma 2, che dall'articolo 6, comma 2, d.P.R. n. 184/06. Inoltre, è ragionevole affermare che, trattandosi di documentazione formata dall'amministrazione resistente, l'invio al Ministero del lavoro in qualità di organo competente ad istruire la pratica concernente il ricorso straordinario al Capo dello Stato, non esclude che l'ENPALS abbia comunque conservato la documentazione medesima in copia o in originale e che in tal caso la stessa sia tenuta a soddisfare la richiesta dell'odierno ricorrente. Quest'ultimo, invero, è certamente titolare di interesse qualificato all'accesso, essendo parte del procedimento apertosi a seguito dell'impugnativa con ricorso straordinario dei provvedimenti di cui in narrativa.

PQM

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare entro trenta giorni la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 21)

**Ricorrente:** Ing. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale delle risorse umane

### Fatto

L'ing..... riferisce di aver partecipato in data 31 luglio u.s. alla procedura concorsuale bandita dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia. Prima dell'inizio della prova concorsuale il candidato ricorrente ha presentato due istanze alla commissione esaminatrice, una volta ad acquisire copia dei criteri di valutazione adottati dalla stessa commissione e l'altra tesa ad impedire che i candidati ritardatari potessero partecipare alle prove concorsuali. A tali istanze l'amministrazione non ha dato riscontro. In seguito, precisamente in data 10 settembre 2007, l'ing..... presentava richiesta di accesso al fine di visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti inerenti lo svolgimento delle prove del concorso in oggetto. A tale ultima richiesta l'amministrazione, in data 27 settembre 2007, rispondeva con un provvedimento di differimento dell'accesso sino al termine del procedimento di correzione degli elaborati, ancora in corso al momento della presentazione dell'istanza.

Contro tale differimento l'ing. ...., in data 25 ottobre, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ritenendolo illegittimo sotto diversi profili. In particolare il ricorrente deduce la carenza di motivazione del provvedimento di rifiuto nonché, più in generale, l'insussistenza di ostacoli all'azione amministrativa che potessero giustificare il differimento medesimo.

### Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che l'istituto del differimento, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, trova applicazione quando occorre assicurare la temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, l. n. 241/90 ovvero per "...salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso, senza peraltro mettere in discussione la titolarità dell'interesse ad accedere dell'odierno ricorrente, risponde alla salvaguardia temporanea dell'interesse allo svolgimento imparziale e corretto dell'azione amministrativa nella fase della correzione degli elaborati svolti in sede concorsuale. A tale riguardo tanto la scrivente Commissione che il giudice amministrativo hanno chiarito che lo svolgimento di un procedimento concorsuale, come quello per il conferimento di incarichi dirigenziali in questione, legittima l'amministrazione a differire l'accesso al momento della sua definizione, anche solo parziale, che si determina con la pubblicazione dei risultati della prova scritta. In giurisprudenza l'orientamento in questione è pacifico sin dalla pronuncia del T.A.R. Lazio, Sez. I, 24/03/1992, n.399, secondo cui "E' legittimo il differimento del diritto di acquisire gli atti relativi all'espletamento di una procedura concorsuale al momento in cui la procedura stessa sarà definitiva, rientrando la fattispecie nell'ambito di quelle situazioni in cui lo svolgimento dell'azione amministrativa può essere gravemente ostacolato dalla conoscenza degli atti o documenti per i quali è stato attivato il diritto di accesso".

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato tanto stabilisce e non può ritenersi carente di motivazione, dovendo essa rinvenirsi nella specificazione ivi contenuta secondo cui "la correzione degli elaborati è in corso di svolgimento". Inoltre la determinazione oggetto di gravame soddisfa il requisito della previsione del termine del differimento di cui al comma 3 della citata disposizione regolamentare e pertanto deve ritenersi pienamente legittima.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 22)

**Ricorrente:** Prof.ssa

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero pubblica istruzione- Ufficio scolastico provinciale di ...

### Fatto

La prof.ssa ..... ha conferito mandato al proprio legale autorizzandolo a chiedere in nome e per conto proprio la visione e l'estrazione di tutti i documenti relativi alla procedura amministrativa concernente l'utilizzazione e l'applicazione di due docenti per l'anno scolastico 2007/2008 presso gli istituti scolastici ..... e.....

La richiesta – anche se la fattispecie non è descritta chiaramente dall'istante - nasce dalla circostanza che per l'anno scolastico menzionato l'odierna ricorrente è stata assegnata all'istituto ....., a differenza degli anni precedenti per i quali l'assegnazione era caduta sull'istituto ....., La doglianza della prof.ssa..... muove dalla considerazione che l'istituto ..... non si trova nel Comune di residenza della ricorrente, a differenza dell'altro istituto ..... L'utilizzo nel comune di residenza, riferisce la ricorrente, è possibile solo a fronte della presentazione da parte del candidato di "iniziative progettuali della scuola con forte caratterizzazione didattica", cosa verificatasi negli anni precedenti quello contestato. Pertanto in data 16 agosto u.s. la ricorrente ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente nei termini riferiti. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 9 novembre u.s. ha presentato richiesta di riesame alla scrivente Commissione *ex art. 25, l. n. 241/90* (ricorso pervenuto in data 16 novembre).

### Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio dell'amministrazione formatosi in data 16 settembre 2007 e che il ricorso è stato presentato il successivo 9 novembre, tale termine è decorso, pertanto il ricorso medesimo deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *a)* del citato regolamento governativo.

**PQM**

**La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.**

Roma, 22 novembre 200

**II PRESIDENTE**

## Ricorso n. 23)

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Croce Rossa Italiana

### **Fatto**

Il Sig. ...., capitano commissario in congedo della CRI, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato il rigetto della domanda di avanzamento al grado di maggiore commissario CRI. Successivamente, in data 4 settembre 2007, l'odierno ricorrente ha formulato richiesta di accesso all'amministrazione preordinata all'ostensione della documentazione riguardante il capitano ....., con particolare riferimento allo stato di servizio, allo specchio di proposta avanzamento, alla relazione allegata alla proposta di avanzamento (in seguito accolta) e ai titoli prodotti dal controinteressato ai fini del suddetto avanzamento. L'amministrazione con nota interlocutoria del 20 settembre u.s. ha comunicato al sig. .... di aver inoltrato copia della richiesta al controinteressato, conformemente al disposto di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006. Non avendo ricevuto in seguito alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione e ritenendo pertanto formatosi il silenzio rifiuto di cui all'art. 25, l. n. 241/90, il sig..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

### **Diritto**

Preliminarmente la Commissione ritiene necessario che l'amministrazione comunichi se il controinteressato ha presentato opposizione all'accesso.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita l'amministrazione a provvedere all'incombente suindicato, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della presente. I termini restano interrotti.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

### **Fatto**

La sig.ra ..... riferisce che in data 21 settembre u.s. la sig.ra ..... ha presentato all'ufficio tecnico del Comune resistente richiesta di accesso alla pratica di condono edilizio della odierna ricorrente. Informata della richiesta di accesso dall'amministrazione, la sig.ra ..... si è opposta all'accesso, ritenendo la relativa istanza priva di interesse legittimante l'accesso. Successivamente, in data 31 ottobre 2007, il Comune ha concesso il chiesto accesso. Contro tale provvedimento e in qualità di controinteressata, l'odierna ricorrente in data 2 novembre 2007 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

### **Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune resistente. Infatti, in base al combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il Comune di ..... sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

### **PQM**

**La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, per incompetenza dell'autorità adita.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 25)

**Ricorrente:** Sigg.ri ....., ....., ..... e .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale

### Fatto

I sigg.ri ....., ....., ..... e ....., in servizio con diverse qualifiche presso il coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di ....., riferiscono di essere stati promotori di un'ispezione amministrativa effettuata dall'amministrazione resistente nel corso dell'anno 2003.

Durante gli accertamenti avviati dall'amministrazione a seguito della rappresentazione dei ricorrenti, gli stessi sono stati ascoltati in qualità di persone informate sui fatti. Al termine degli accertamenti, i ricorrenti, con istanza del maggio 2007, hanno chiesto l'accesso ai documenti relativi al procedimento ispettivo. In data 15 giugno 2007, l'amministrazione concedeva l'accesso, limitandolo tuttavia ai soli verbali di audizione dei ricorrenti, escludendolo per gli altri documenti contenuto nel fascicolo ispettivo.

Con altra richiesta del 13 luglio 2007, gli odierni ricorrenti reiteravano l'istanza di accesso con riferimento a tutti i documenti concernenti il procedimento ispettivo. Con nota del 7 agosto 2007, l'amministrazione chiedeva agli istanti di precisare l'interesse sottostante la richiesta di accesso.

Infine, l'amministrazione resistente con provvedimento del 17 ottobre u.s., negava l'accesso ai documenti richiesti ritenendo gli istanti non titolari di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente al contenuto di una situazione giuridicamente tutelata anche in virtù del fatto che i procedimenti disciplinari e penali avviati a seguito dell'ispezione si sono ormai conclusi.

Contro tale ultimo provvedimento di parziale diniego gli odierni ricorrenti hanno presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

### Diritto

La Commissione rileva che il provvedimento impugnato dai ricorrenti, per come motivato dall'amministrazione resistente, non tiene conto della circostanza che l'accesso

richiesto dai sigg,ri ....., ....., ..... e ..... si inquadra nell'ambito dell'accesso partecipativo di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale ultima disposizione, invero, stabilisce che i soggetti di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge n. 241/1990 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento con i limiti derivanti dalle fattispecie di esclusione di cui al successivo articolo 24. La disposizione contenuta nell'articolo 10, a differenza di quanto stabilisce l'articolo 22 in materia di accesso informativo o esoprocedimentale, non richiede all'istante che abbia preso parte ad un determinato procedimento, anche solo in qualità di interventore, di giustificare l'interesse che lo muove alla richiesta di ostensione, ritenendolo implicito nel fatto della partecipazione al procedimento.

Sotto tale profilo, pertanto, il diniego opposto dall'amministrazione è destituito di fondamento giuridico. Inoltre, v'è da aggiungere che la circostanza riferita dall'amministrazione circa la conclusione dei procedimenti disciplinari e penali scaturiti dall'accertamento ispettivo non può costituire motivo di esclusione dell'accesso. Al contrario, in materia di rapporti tra procedimento ispettivo e diritto di accesso ai documenti del fascicolo ispettivo, una tipica fattispecie di esclusione o di differimento si realizza quando i procedimenti disciplinari e penali conseguenti siano ancora in corso. Ciò in base alla norma di cui all'articolo 329 c.p.p., a tenore della quale gli atti di indagine compiuti dal Pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Nel caso di specie la fase delle indagini preliminari, per stessa ammissione dell'amministrazione, si è conclusa e quindi il diniego non si giustifica.

Anche sul fronte degli accertamenti disciplinari le conclusioni non mutano: quando l'amministrazione nutre un fondato timore che l'accesso a documenti relativi ad un procedimento in corso di svolgimento possa nuocere al buon andamento della sua azione, ha la facoltà di differire l'accesso. Nel caso di specie anche il procedimento disciplinare si è concluso, di conseguenza il gravame presentato dagli odierni ricorrenti è fondato e va accolto.

### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 22 novembre 2007

**IL PRESIDENTE**

## Ricorso n. 26)

**Ricorrente:** .....s.r.l.

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta

### **Fatto**

La ..... s.r.l., titolare di diverse imprese radiofoniche, a seguito di una contestazione da parte del Ministero delle Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta, in accedere ai documenti idonei a dimostrare che un suo impianto radiofonico, installato in ..... andasse esercitato a soli 10 W di potenza e non ad 800 W, come invece indicato nelle schede tecniche consegnate alla società stessa dalla parte alienante, in sede di scrittura privata di cessione di impianto di radiodiffusione, ciò al fine di poter perfezionare tale cessione.

L’amministrazione resistente, in data 4 ottobre 2007, rispondeva che anche dall’allegato alla concessione relativa al suddetto impianto radiofonico risultava che lo stesso deve essere alimentato con una potenza di 10 W e non di 800 W, senza però dare seguito all’istanza di accesso presentata dalla società.

Pertanto, quest’ultima, in data 17 ottobre ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il silenzio-rigetto dell’istanza formulata.

### **Diritto**

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l’interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

In particolare, l’interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell’interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall’atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l’interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare

molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

### **PQM**

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 27)

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Stato Maggiore della Marina – Reparto Personale

### **Fatto**

Il Signor ....., in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal 2003 al 2006, con nota del 26 aprile 2007 ha prodotto istanza formale di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare IV Reparto – ..... Divisione, chiedendo di accedere al quesito formulato alla stessa dalla Direzione di Commissariato Militare Marittimo di ....., avente ad oggetto la concessione del c.d. “premio di congedamento”, attribuito di regola agli ufficiali di complemento raffermati ed esteso per legge alla categoria di ufficiali precari, della quale fa parte lo stesso istante.

L'istante ha chiesto, altresì, di accedere a tutti gli atti del suddetto procedimento, considerato che non ha ancora ricevuto il suddetto beneficio, per potere dunque procedere alla tutela dei propri interessi; e ha presentato ricorso alla Commissione, che lo ha accolto in data 17 settembre 2007.

Successivamente, in data 4 ottobre 2007, il signor .....ha chiesto alla medesima amministrazione un altro documento, concernente la medesima procedura, vale a dire un messaggio dello Stato Maggiore del ..... 2004, di rilevanza per la cura dei suoi interessi.

Il 17 ottobre 2007 lo Stato Maggiore della Marina con una nota, trasmessa per conoscenza al signor ....., ha inviato la suddetta istanza – unitamente al documento richiesto - per la relativa e diretta evasione alla Direzione Generale per il personale Militare, motivando di non essere organo di amministrazione attiva.

Ritenendo che tale procedura costituisca – di fatto – un ingiustificato differimento dell'accesso, il signor ....., in data 22 ottobre 2007, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione.

### **Diritto**

La Commissione premesso che il diritto di accesso è azionabile nei confronti di tutte le amministrazioni senza alcuna esclusione, ritiene che sia necessario acclarare se la Direzione

Generale per il Personale Militare abbia provveduto all'ostensione del chiesto documento, facendo così cessare la materia del contendere.

**PQM**

**La Commissione invita la Direzione Generale per il Personale Militare a comunicare, entro quindici giorni dalla ricezione della presente, se abbia provveduto al chiesto adempimento. I termini di decisione rimangono interrotti.**

Roma, 22 novembre 2007

IL PRESIDENTE